

**ACCORDO ATTUATIVO TRA  
L' UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA  
E  
L'AZIENDA SOCIOSANITARIA LIGURE 3**

**PER LA FORMAZIONE DEGLI STUDENTI DEL CORSO DI LAUREA IN  
INFERMIERISTICA – POLO DIDATTICO Asl 3**

**TRA**

L'Università degli Studi di Genova, codice fiscale 0075415100, di seguito denominata Università, in persona del Magnifico Rettore Prof. Federico DELFINO, nato a Savona il 28/02/1972, per la carica domiciliato in Genova, Via Balbi 5, all'uopo autorizzato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del .....

**E**

L'Azienda Sociosanitaria Ligure 3 con sede legale in Genova, via Bertani 4, cap 16125, CF e P. IVA 03399650104, di seguito denominata Asl 3, rappresentata dalla Dott.ssa Natascia MASSOCCO, nata a Genova, il 09/08/1967, in qualità di delegato del Direttore Generale

**PREMESSO CHE**

- a) l'articolo 6 comma 3 del D. Lgs. n. 502/92 ("Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della Legge 23 ottobre 1992, n. 421") e s.m.i., prevede che:
- la formazione delle professioni sanitarie attiene all'Università degli Studi;
  - la formazione del personale sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione avviene in sede ospedaliera ovvero presso altre strutture del Servizio Sanitario Nazionale e istituzioni private accreditate;
  - le Regioni/Province autonome e le Università attivano appositi protocolli di intesa per l'espletamento dei corsi;
  - la titolarità dei corsi di insegnamento previsti dall'ordinamento didattico universitario è affidata di norma a personale del ruolo sanitario dipendente dalle strutture presso le quali si svolge la formazione stessa, in possesso dei requisiti previsti;
  - i rapporti in attuazione dei predetti protocolli di intesa sono regolati con appositi accordi tra le università, le aziende ospedaliere, le unità sanitarie locali, le istituzioni pubbliche e private accreditate e gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico;
- b) l'articolo 6-ter del D. Lgs. 502/92 e s.m.i., dispone che entro il 30 aprile di ciascun anno il Ministro della Sanità, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, determina con uno o più decreti il fabbisogno per il Servizio Sanitario nazionale, anche suddiviso per Regioni, in ordine al personale sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione ai soli fini della programmazione da parte del

Ministero dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica degli accessi ai corsi di diploma di laurea;

- c) l'art. 1 del D. Lgs. 21.12.1999 n. 517 ("Disciplina dei rapporti fra Servizio Sanitario Nazionale ed Università, a norma dell'articolo 6 della Legge 30 novembre 1998, n. 419") stabilisce che l'attività assistenziale necessaria per lo svolgimento dei compiti istituzionali delle Università è determinata nel quadro della programmazione nazionale e regionale in modo da assicurarne la funzionalità e la coerenza con le esigenze della didattica e della ricerca, secondo specifici protocolli d'intesa stipulati dalla Regione con le Università ubicate nel proprio territorio;
- d) il D. Lgs. 28 gennaio 2016 n. 15 dà attuazione alla direttiva 2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, recante modifica della direttiva 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e del regolamento (UE) n. 1024/2012, relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno (GU Serie Generale n.32 del 9-2-2016);
- e) il numero effettivo degli iscritti a ciascun corso di laurea è determinato ogni anno, con Decreto del Ministro della Salute di concerto con il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, tenuto conto delle esigenze sanitarie nazionali, e che in ogni caso il numero effettivo degli ammessi non può essere superiore al numero massimo stabilito in sede di accreditamento;
- f) con Decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica del 29.3.2001 sono state individuate e classificate le figure professionali sanitarie in attuazione dell'art. 6 della Legge n. 251/2000 ("Disciplina delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione nonché della professione ostetrica");
- g) con Decreti Interministeriali del 2.4.2001 il Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica di concerto con il Ministro della Sanità ha definito rispettivamente le classi dei Corsi di Laurea e di Laurea specialistica per le professioni sanitarie;
- h) l'art. 2 dei citati decreti del 2.4.2001 stabilisce che la formazione prevista dai predetti corsi avvenga nelle Aziende ospedaliere, nelle Aziende ospedaliero-universitarie, negli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico ovvero presso altre strutture del Servizio Sanitario Nazionale e Istituzioni private accreditate a norma del decreto ministeriale 24 settembre 1997 e successive modificazioni e che a tal fine debbano essere stipulati appositi protocolli d'intesa tra le Regioni e le Università, a norma dell'art. 6, comma 3, del D. Lgs. 30.12.1992, n. 502 e s.m.i.;
- i) l'art. 7 del DPCM 24 maggio 2001 che delinea, tra l'altro i contenuti dei protocolli d'intesa da stipularsi tra Regioni/Province autonome e Università per soddisfare le esigenze del SSN connesse alla formazione delle classi della professione infermieristica ed ostetrica, tecnica, della riabilitazione e della prevenzione;
- j) con Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca di concerto con Il Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali del 19.2.2009 vengono definite, ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 2, del Decreto Ministeriale 22.10.2004, n. 270, le classi dei corsi di laurea per le professioni sanitarie;
- k) la L. 1.2.2006, n. 43 "Disposizioni in materia di professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione e delega al Governo per l'istituzione dei relativi

ordini professionali" stabilisce all'art. 2 i requisiti per l'esercizio delle professioni sanitarie e del percorso formativo per l'ottenimento del titolo di studio, e all'art. 6 l'articolazione del personale laureato appartenente alle professioni sanitarie;

- l) in particolare, l'art. 2 della L. 1.2.2006, n. 43 stabilisce che il percorso formativo per l'ottenimento del titolo di studio deve svolgersi in tutto o in parte presso le aziende e le strutture del Servizio Sanitario Nazionale, inclusi gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS), individuate dalle regioni, sulla base di appositi protocolli d'intesa tra le stesse e le Università, stipulati ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502;
- m) le intese intercorse tra la Regione e l'Università per la formazione del personale delle professioni sanitarie dovranno trovare successiva attuazione nell'ambito di protocolli attuativi tra Università, Aziende, Enti ed Istituti individuati come sede formativa;

## **VISTI**

- Il vigente Statuto dell'Università degli Studi di Genova;
- il vigente Regolamento generale di Ateneo;
- il vigente Regolamento didattico di Ateneo;
- il vigente Regolamento di Ateneo per gli Studenti;
- il vigente Regolamento per lo svolgimento di attività didattica ed il conferimento di incarichi di insegnamento nei corsi di laurea, laurea magistrale e di specializzazione;
- il Protocollo generale d'intesa tra Regione Liguria e Università degli studi di Genova per lo svolgimento dell'attività assistenziale dell'Università nel quadro della programmazione nazionale e regionale ai sensi dell'art. 1, comma 2, del D. Lgs. n. 517/1999 (di seguito denominato Protocollo d'intesa) per la formazione universitaria del personale delle professioni sanitarie, firmato in data 20.10.2023, ed in particolare l'art. 3 (Attività didattica) CAPO I – Principi generali e l'art. 14 (Partecipazione del personale sanitario all'attività didattica ) CAPO III – Personale;
- il Decreto Ministeriale 3.11.1999, n. 509 “Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei”;
- il Decreto Ministeriale 22.10.2004, n. 270 “Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica 3 novembre 1999, n. 509”;
- i Decreti Interministeriali del 8.1.2009 e del 19.2.2009 di definizione rispettivamente delle classi di laurea magistrale e delle classi di laurea delle professioni sanitarie;
- la Legge 24.6.1997, n. 196, "Norme in materia di promozione dell'occupazione", che all'art. 18 norma in materia di tirocini formativi e di orientamento;
- il Decreto Ministeriale 25 marzo 1998 n. 142, “Regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'articolo 18 della Legge 24 giugno 1997, n. 196, sui tirocini formativi e di orientamento”;

- la Legge 30.12.2010, n. 240 “Norme in materia di organizzazione delle Università, di personale accademico e reclutamento, nonché di delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario” e s.m.i;
- il D. Lgs. 30.6.2003, n. 196, “Codice in materia di protezione dei dati personali” e s.m.i., come modificato dal Decreto legislativo 10 agosto 2018 n.101 “Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati”;
- il Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro, di cui al D. Lgs. 9.4.2008, n. 81 integrato con il D. Lgs. 3.8.2009, n. 106;
- la Convenzione tra il Ministero della Salute e la Scuola di Scienze Mediche e Farmaceutiche, Università degli Studi di Genova, per il riconoscimento di titoli abilitanti all’esercizio delle professioni sanitarie, conseguiti in un paese comunitario o extracomunitario stipulata in data 14 ottobre 2010;

## **CONSIDERATO CHE**

si intende stipulare la Convenzione tra la Asl 3 e l’Università per garantire la continuità della formazione degli studenti del Corso di laurea in Infermieristica (qui di seguito denominate singolarmente anche “Parte” e congiuntamente anche “Parti”)

## **SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

### **PARTE I**

#### **Articolo 1 (Principi generali)**

1. Le premesse e gli allegati al presente Accordo costituiscono parte integrante e sostanziale dello stesso.
2. La formazione universitaria degli operatori sanitari deve avvenire:
  - a) nel rispetto della normativa internazionale comunitaria e nel rispetto di quella statale e regionale;
  - b) nel rispetto della programmazione dei fabbisogni quantitativi e qualitativi nazionale e regionale.
3. In conformità al Protocollo d’intesa di cui alle premesse, Università e Asl 3 concordano nel riconoscere come finalità generali del presente Accordo:
  - a) il collegamento tra la didattica e l’assistenza, secondo la legislazione universitaria e ospedaliera;
  - b) la convergenza di competenze ed esperienze scientifiche, tecniche ed assistenziali di gruppi o di singoli operatori sanitari.

#### **Articolo 2 (Istituzione e organizzazione dei corsi di studio)**

1. Il corso di laurea in Infermieristica è attivato dall'Università, sulla base della programmazione regionale, su proposta della Scuola di Scienze Mediche e Farmaceutiche, anche con il concorso, ove previsto, dallo specifico profilo formativo di altre Scuole.
2. L'attività formativa prevista nell'ambito dei corsi di studio di cui al comma 1, necessaria all'acquisizione di specifiche competenze, nel rispetto di quanto previsto dal Protocollo d'intesa Università-Regione, è svolta presso le strutture di Asl 3 ovvero presso altre strutture del Servizio Sanitario Nazionale, nonché presso Istituzioni private accreditate dalla Regione Liguria all'uopo convenzionate con l'Università degli Studi di Genova, oltre che presso strutture dedicate messe a disposizione dall'Università.

## **PARTE II**

### **Articolo 3**

#### **(Attività di didattica d'aula e di tirocinio e di tesi)**

1. L'attività didattica d'aula prevista dall'ordinamento del singolo corso di studio attivato si svolge nelle strutture universitarie e in strutture idonee messe a disposizione da Asl 3.
2. Il tirocinio per l'apprendimento clinico si svolge in strutture di Asl 3, in strutture universitarie non convenzionate e in strutture private accreditate convenzionate non facenti parte di Asl 3.
3. Al fine di garantire adeguati risultati di apprendimento, il Consiglio del Corso di Laurea in Infermieristica individua le strutture sede di tirocinio, tenendo conto:
  - a) della tipologia e della qualità delle prestazioni erogate;
  - b) della consistenza dei flussi di utenza e delle caratteristiche della popolazione assistita;
  - c) degli assetti organizzativi e della dimensione delle strutture assistenziali;
  - d) della presenza e della disponibilità di guide di tirocinio adeguatamente formate in riferimento agli obiettivi formativi e alle competenze specifiche previste nel Corso di Laurea.
4. L'attività di ricerca finalizzata all'elaborazione della tesi di laurea può essere svolta nelle strutture di cui ai commi precedenti.

### **Articolo 4**

#### **(Individuazione degli spazi e delle Strutture)**

1. Asl 3 mette a disposizione, per i corsi di Laurea in Infermieristica, le risorse umane, gestionali ed organizzative necessarie per svolgere l'attività didattica in aula e, in tutto o in parte, l'attività di tirocinio prevista dall'ordinamento dei singoli corsi di studio.
2. Conseguentemente, ai fini dell'attivazione del corso di studio:
  - l'Università mette a disposizione spazi, strutture, arredamenti, utenze, attrezzature, strumenti didattici ed informatici, materiale d'uso e provvede alla manutenzione di quanto messo a disposizione ed appartenente alla stessa, secondo quanto indicato nell'**Allegato A1**;

- Asl 3 analogamente mette a disposizione spazi, strutture, arredamenti, utenze, attrezzature, strumenti didattici ed informatici, materiale d'uso e provvede alla manutenzione di quanto messo a disposizione ed appartenente alla stessa, secondo quanto indicato nell'**Allegato A2**.

### **Articolo 5** **(Acquisizione di nuovi spazi e strutture)**

1. L'individuazione di eventuali strutture da destinare al tirocinio, non disponibili nell'ambito di Asl 3, rispondenti ai requisiti di cui al Protocollo d'Intesa, verrà effettuata su proposta del Consiglio di Corso di Studio interessato, con delibera del Consiglio di Scuola di Scienze Mediche e Farmaceutiche, acquisito il parere favorevole del Direttore Generale di Asl 3 nel caso in cui siano previsti oneri a carico di quest'ultimo.
2. L'utilizzo di tali strutture sarà perfezionato mediante la stipula di atto convenzionale tra il legale rappresentante della struttura individuata e il legale rappresentante della Scuola.

### **Articolo 6** **(Personale impegnato in attività formative)**

1. In applicazione di quanto previsto dal Protocollo d'Intesa e in funzione delle necessità didattiche del Corso di Studio, Asl 3 mette a disposizione, senza oneri per l'Università, personale dipendente con funzioni di docenza, di coordinamento dell'insegnamento tecnico-pratico e del tirocinio, di tutorato e di guida del tirocinio. In particolare:

#### **A. Attività di docenza**

La Scuola di Medicina e Chirurgia e/o i Dipartimenti universitari interessati assicurano l'insegnamento delle discipline previste dall'ordinamento didattico dei corsi di studio, di cui all'art. 23 della Legge 240/2010, mediante:

- attribuzioni dirette al proprio personale docente,
- procedure selettive per il personale tecnico-amministrativo universitario, nonché per il personale dipendente dal S.S.N. in possesso di adeguati requisiti scientifici e professionali previsti dagli ordinamenti didattici.

Gli incarichi di docenza di cui al citato art. 23 della Legge 240/2010, sono a titolo oneroso qualora rivolti a soggetti dipendenti del Servizio Sanitario Nazionale o al personale tecnico-amministrativo universitario, nonché ad altri soggetti esterni in possesso di adeguati requisiti scientifici e professionali.

Per l'attività di insegnamento, i docenti vengono individuati, di norma annualmente, tenendo conto delle esigenze manifestate dall'Università, mediante l'espletamento di procedure comparative, a seguito di emissione di avviso di selezione a cura di Asl 3, riservate al personale dipendente del SSN.

Tale procedura verrà attivata indicativamente entro la prima decade di giugno mediante richiesta scritta da parte del Direttore del Dipartimento di afferenza del Corso di Studio al Direttore Generale di Asl 3 e dovrà concludersi indicativamente entro la prima decade di settembre.

L'insegnamento delle discipline professionalizzanti potrà essere affidato a personale del SSN con comprovata esperienza didattica appartenente al profilo professionale cui si riferisce il Corso e in possesso del massimo livello di formazione previsto dalla normativa vigente. Il Consiglio di Corso di studio provvederà alla nomina di una apposita Commissione in seno al Consiglio stesso per l'espletamento delle pratiche relative alla valutazione comparativa

Le nomine dei docenti avverranno annualmente, sulla base delle proposte presentate dal Consiglio di Corso di Studio approvate con delibera del Consiglio di Dipartimento di afferenza.

Il Consiglio di Corso di Studio può, previa valutazione dell'attività didattica svolta, proporre al Dipartimento di afferenza il rinnovo della nomina dei docenti già incaricati, fino ad un massimo di tre anni.

La comunicazione ai docenti dell'avvenuta attribuzione dell'incarico è a cura del Direttore del Dipartimento di afferenza del Corso di Studio.

Qualora per giustificati motivi, quali la rinuncia da parte di un docente già nominato o la sostituzione richiesta dal Consiglio di Corso di Studio per motivate esigenze didattiche, fosse necessario provvedere ad una successiva emissione di avviso di disponibilità, sarà cura del Coordinatore del Consiglio di corso di studi informare al più presto il Direttore del Dipartimento di afferenza del Corso di Studio, che provvederà alla richiesta di attivazione della procedura sopra indicata e a tutti i successivi adempimenti.

Un elenco riepilogativo dei docenti appartenenti al SSN nominati dal Dipartimento di afferenza del Corso di Studio con relativo incarico di docenza, è inviato a cura del Dipartimento di afferenza del Corso di Studio al Direttore Generale di Asl 3 prima dell'inizio delle correlate attività didattiche.

## **B. Attività di coordinamento tecnico-pratico e del tirocinio**

Per il corso di laurea in Infermieristica è previsto un Coordinatore tecnico-pratico e del tirocinio, al quale è affidata la gestione delle attività organizzativo/amministrative e didattico/cliniche atte a garantire l'adempimento della previsione in materia di formazione di cui all'art. 6, comma 3, del D. Lgs. n. 502/92 s.m.i., e la realizzazione delle attività didattiche inerenti il corso di laurea, con particolare attenzione all'integrazione degli insegnamenti con il tirocinio clinico, come indicato nell'**Allegato B1**.

La figura del **Coordinatore dell'insegnamento tecnico-pratico e del tirocinio**:

- viene individuata mediante l'espletamento di procedure di selezione a seguito di emissione di bando di disponibilità a cura di Asl 3 su richiesta del Direttore del Dipartimento di afferenza del Corso di Studio. Il bando è riservato al personale di Asl 3, che, appartiene allo stesso profilo professionale del corso ed è in possesso del massimo livello di formazione. Il Consiglio di Corso di studio provvederà alla nomina di una apposita Commissione per l'espletamento delle pratiche relative alla valutazione comparativa e trasmetterà l'esito al Direttore del Dipartimento di afferenza del Corso di Studio e al Direttore Generale di Asl 3;
- viene nominata con delibera del Consiglio di Dipartimento di afferenza del Corso di Studio, di norma ogni tre anni;

- il Consiglio di Corso di Studio può, previa valutazione dell'attività svolta, formulare proposta motivata al Dipartimento di afferenza di rinnovo della nomina dei coordinatori incaricati, fino ad un massimo di tre anni;
- l'incarico è conferito dal Direttore Generale di Asl 3 o suo delegato;
- dedica il proprio orario di lavoro, parzialmente o integralmente, in funzione delle esigenze del Corso e del numero degli studenti, all'attività di coordinamento, salvo motivata delibera del Consiglio di Corso di Studio, assunta sulla base di documentate esigenze di coordinamento del Corso;
- si occupa delle attività indicate nell'**Allegato B1**;
- l'impegno orario relativo alle funzioni del coordinatore rientra per il personale del SSN nell'ambito di quanto previsto dal vigente Contratto Nazionale di Lavoro.

### **C. Attività di tutorato clinico/pedagogico**

La dotazione prevede un tutore dedicato a tempo pieno per il corso di laurea triennale, con rapporto tutor-studente da 1:20 a 1:30, concordato fra le parti preventivamente, in sede di emissione del bando di disponibilità;

Le figure dei **tutori**:

- vengono individuate mediante l'espletamento di procedure di selezione a seguito di emissione di bando di disponibilità a cura di Asl 3, su richiesta del Direttore del Dipartimento di afferenza del Corso di Studio tra coloro che, appartenenti allo stesso profilo professionale del corso sono in servizio presso Asl 3. Il Consiglio di Corso di studio provvederà alla nomina di una apposita Commissione per l'espletamento delle pratiche relative alla valutazione comparativa e trasmetterà l'esito al Direttore del Dipartimento di afferenza del Corso di Studio e al Direttore Generale di Asl 3;
- vengono nominate, sentito il Coordinatore dell'insegnamento tecnico-pratico e del tirocinio, con delibera del Consiglio del Corso di Studio, di norma ogni tre anni;
- l'incarico è conferito dal Direttore Generale di Asl 3 o suo delegato;
- il Consiglio di Corso di Studio può, previa valutazione dell'attività svolta, formulare proposta motivata al Dipartimento di afferenza di rinnovo della nomina dei tutori già incaricati, fino ad un massimo di tre anni;
- svolgono la propria attività durante le normali attività di servizio, sulla base degli obiettivi formativi specifici di ogni corso di studio;
- si occupano delle attività indicate nell'**Allegato B2**.

### **D. Attività di guida del tirocinio**

Per il Corso di Laurea in Infermieristica è previsto un adeguato numero di "guide di tirocinio" per l'affiancamento degli studenti durante lo svolgimento della propria attività di tirocinio nel servizio di assegnazione.

La **guida del tirocinio** garantisce l'inserimento degli studenti nell'unità operativa/servizio in cui ha luogo il tirocinio, concorre con il tutor didattico/professionale al raggiungimento degli

obiettivi previsti, ne sostiene il percorso di acquisizione delle competenze professionali e della capacità di agire nel contesto organizzativo specifico.

Per l'attività di guida del tirocinio, le figure delle guide del tirocinio, di norma in numero di una ogni 3 studenti, ai sensi del D.M. 24/09/1997, Tab.1, lettera d):

- vengono segnalate dai Coordinatori delle strutture sedi di tirocinio al Coordinatore dell'insegnamento tecnico-pratico e del tirocinio, e nominate dal Coordinatore del Corso di Studi con delibera del Consiglio del Corso di Studio, di norma ogni tre anni, e valutati annualmente sulla base delle valutazioni del Coordinatore dell'insegnamento tecnico-pratico e del tirocinio e delle valutazioni degli studenti. In caso di valutazione negativa potranno essere rimossi dall'incarico e sostituiti secondo le procedure stabilite;
- svolgono la propria attività, durante il proprio orario di servizio, sulla base degli obiettivi formativi specifici del corso di studio;
- si occupano delle attività indicate nell'**Allegato B3**.

2. La Scuola di Scienze Mediche e Farmaceutiche si impegna a riconoscere l'attività svolta dai coordinatori, tutori e guide del tirocinio in termini di crediti ECM, nel rispetto della normativa regionale vigente, nonché l'attività svolta dalle guide del tirocinio ai sensi dell'art. 14, comma 2, del Protocollo d'intesa Università-Regione del 20.10.2023.

3. In applicazione a quanto previsto dal Protocollo d'Intesa, Asl 3 imposta il proprio assetto organizzativo in maniera tale da consentire al personale dipendente di Asl 3, incaricato di attività di formazione nei corsi oggetto del presente Accordo, di svolgere in maniera adeguata i compiti assistenziali e didattici attribuiti, che comprendono anche gli esami di profitto, la partecipazione a riunioni didattiche e ai consigli di corso di studio, prevedendo il loro assolvimento durante il normale orario di servizio.

#### **Articolo 7**

##### **(Segreteria di supporto giuridico-amministrativo)**

1. In applicazione a quanto previsto dal Protocollo d'Intesa, l'Università e Asl 3 assicurano le funzioni di Segreteria di supporto giuridico-amministrativa e di raccordo del Corso di Studio.
2. Le funzioni della Segreteria di supporto affidata ad Asl 3, individuate nell'**Allegato C1**, e della Segreteria di raccordo istituita presso i Dipartimenti della Scuola di Scienze Mediche e Farmaceutiche, evidenziate nell'**Allegato C2**, dovranno prevedere una reciproca integrazione.

#### **Articolo 8**

##### **(Copertura degli oneri finanziari)**

1. In applicazione a quanto previsto dal citato Protocollo d'Intesa:

a) l'Università si impegna alla copertura degli oneri finanziari relativi a:

- retribuzioni del personale universitario incaricato delle attività formative, tecnico-amministrative ed organizzative dei corsi;
- assicurazione obbligatoria degli studenti contro gli infortuni e responsabilità civile terzi;

- arredamento, utenze, attrezzature, materiale d'uso e manutenzione delle strutture appartenenti all'Università.

b) Asl 3 si impegna alla copertura degli oneri finanziari relativi a:

- compensi del personale del Servizio Sanitario Nazionale incaricato a svolgere attività formative e organizzative inerenti il Corso di Laurea in oggetto;
- retribuzioni ai coordinatori dell'insegnamento tecnico-pratico e di tirocinio e ai tutori, agli addetti delle attività tecnico-amministrative ed organizzative dei corsi;
- sorveglianza sanitaria degli studenti ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.;
- divise e Dispositivi di Protezione Individuali;
- arredamento, utenze, attrezzature, materiale d'uso e manutenzione delle strutture appartenenti ad Asl 3.

### **PARTE III**

#### **Articolo 9 (Sicurezza)**

1. L'inserimento degli studenti presso le strutture di Asl 3 sarà subordinato alla partecipazione al corso *Formazione sulla sicurezza e Salute sul lavoro* edito dalla Scuola di Scienze Mediche e Farmaceutiche; Asl 3 si impegna ad assolvere all'obbligo di formazione relativo ai rischi specifici.
2. In ottemperanza alle indicazioni del D. Lgs. 81/08 e s.m.i., Asl 3 garantisce lo svolgimento da parte del Medico Competente delle attività finalizzate a rilasciare il certificato di idoneità al tirocinio.

#### **Articolo 10 (Copertura assicurative)**

1. L'Università dà atto che il personale universitario e gli studenti del corso di studio, che svolgeranno le attività oggetto del presente Accordo presso i locali di Asl 3, sono in regola con le coperture assicurative previste dalla vigente normativa.
2. In caso di infortuni occorsi agli studenti durante le attività didattiche all'interno di Asl 3, la stessa si impegna a comunicare tempestivamente all'Università, che provvederà, tramite procedure stabilite con propri regolamenti, a segnalare l'evento, entro i termini previsti alla normativa vigente, agli istituti assicurativi.

### **PARTE IV**

#### **Articolo 11 (Durata)**

1. Il presente Accordo ha una durata di 5 (cinque) anni a far data dal 18/12/2024.

2. Esso potrà essere rinnovato per periodo uguale o inferiore mediante accordo scritto tra le Parti, salvo disdetta comunicata con lettera raccomandata tre mesi prima della scadenza.
3. In ogni caso dovrà essere garantito il completamento delle attività in corso al momento della scadenza del presente Accordo.

## **Articolo 12** **(Trattamento dei dati personali)**

1. Le Parti si impegnano a trattare e conservare dati e informazioni, sia su supporto cartaceo che informatico, relativi all'espletamento di attività riconducibili al presente Accordo, in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal D. Lgs. 30.6.2003, n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali" come modificato dal Decreto legislativo 10 agosto 2018 n.101 "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati".
2. Ciascuna parte accetta di rispondere in modo autonomo per la violazione eventualmente commessa della disciplina in materia di dati personali.
3. I tirocinanti, adeguatamente formati da Asl 3, potranno accedere unicamente ai dati personali strettamente necessari all'espletamento del tirocinio, sotto la supervisione del tutore incaricato. Gli stessi sono appositamente nominati a tal fine.

## **Art. 13** **(Trasparenza e anticorruzione)**

1. Nell'esecuzione della presente convenzione, le parti contraenti sono soggette alla normativa italiana (Legge n.190/2012 in materia di prevenzione della corruzione, Decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 e s.m.i. inerente il "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazione da parte delle pubbliche amministrazioni", come da ultimo modificato dal D. Lgs. 25/05/2016 n. 97, e D. Lgs. n. 231 del 08/06/2001 e s.m.i. inerente la "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della Legge 29/09/2000, n. 300" per quanto di rispettiva competenza), e, pertanto, attuano ogni iniziativa nel pieno rispetto dei principi di correttezza, efficienza, trasparenza, pubblicità, imparzialità ed integrità, astenendosi dal porre in essere condotte illecite, attive o omissive, impegnandosi a non tenere alcun comportamento in contrasto con la disciplina anticorruzione.
2. In particolare le parti si impegnano a rispettare i codici di comportamento nazionali e/o aziendali di settore e le norme in materia di incompatibilità di cui all'art. 4, comma 7 della L. 30.12.1991 n. 412 ed all'art. 53 del D. Lgs. 30.3.2001 n. 165 e ss.mm.ii. e/o relative all'esclusione di situazioni di conflitto di interesse.

## **Art. 14** **(Modifiche in itinere)**



## Allegato A1

### ELENCO DELLE STRUTTURE, ATTREZZATURE E STRUMENTI DELLA SCUOLA DI SCIENZE MEDICHE E FARMACEUTICHE A DISPOSIZIONE PER IL FUNZIONAMENTO DEI CORSI OGGETTO DEL PRESENTE PROTOCOLLO

Elenco delle strutture sedi di attività formativa d'aula e di laboratorio

#### AULE

n.	Aula	Capienza	Dotazioni tecniche
<b>Polo Didattico "Chirurgico" Via A. De Toni 16</b>			
1	Aula Magna della Scuola di SMef	340	Videoproiettore, monitor, visual presenter
2	Auletta Clinica Chirurgica	110	Videoproiettore, monitor, lavagna luminosa
<b>Polo Didattico Biomedico "Saiwa" Corso Gastaldi 161</b>			
3	Aula 1	260	Videoproiettore, Visual presenter
4	Aula 2	135	Videoproiettore, lavagna luminosa
5	Aula 3-4	252	Videoproiettore, lavagna luminosa
6	Aula 5	255	Videoproiettore, lavagna luminosa
<b>Polo Didattico "L.B. Alberti" Via L.B. Alberti 4</b>			
7	Aula 1	99	Videoproiettore, lavagna luminosa
8	Aula 3	90	Videoproiettore, lavagna luminosa
9	Aula 5	36	Videoproiettore, lavagna luminosa
10	Aula 6	151	Videoproiettore, lavagna luminosa
11	Aula 7	25	Videoproiettore, lavagna luminosa
12	Aula B	25	Videoproiettore, lavagna luminosa
13	Aula Infolinguistica	32	Videoproiettore, pc desktop, virtual machine
<b>Polo Didattico "Monoblocco Anatomico" Via A. De Toni 10-12-14</b>			
14	Anfiteatro di Anatomia Umana	200	Videoproiettore, lavagna luminosa
<b>Polo Didattico "Fisiologia Umana" Viale Benedetto XV 3</b>			
15	Aula di Fisiologia Umana	85	Videoproiettore, lavagna luminosa
<b>Policlinico San Martino Largo R. Benzi, 10</b>			
16	Aula Ginecologia - Padiglione 1-	210	Videoproiettore, lavagna luminosa
<b>DIMES, Sezione Patologia Generale Via A. Pastore 1</b>			
17	Aula Patologia Generale	100	Videoproiettore, lavagna luminosa
<b>DIMI, Viale Benedetto XV, 6</b>			
18	Aula Antognetti	48	Videoproiettore, lavagna luminosa
19	Aula Fieschi	48	Videoproiettore, lavagna luminosa
20	Aula A	200	Videoproiettore, lavagna luminosa

## **LABORATORI**

- Laboratori e ambulatori dei Dipartimenti universitari in cui sono svolte attività attinenti al percorso formativo

## **BIBLIOTECHE**

- “Biblioteca della Scuola Scienze Mediche e Farmaceutiche” - Polo Didattico Alberti
- Aule dei dipartimenti universitari presso cui afferiscono i corsi di studio

## Allegato A2

### **ELENCO DELLE STRUTTURE, ATTREZZATURE E STRUMENTI DI ASL 3 A DISPOSIZIONE PER IL FUNZIONAMENTO DEL CORSO OGGETTO DEL PRESENTE PROTOCOLLO**

#### **Elenco delle strutture assistenziali sedi di tirocinio clinico**

Tutte le strutture e i servizi presenti in Asl 3, ospedalieri e territoriali, necessari per i percorsi di apprendimento sul campo del Corso di Laurea in Infermieristica

Per l'elenco delle strutture **sedi di attività formativa d'aula e di laboratorio** si rimanda al prospetto riepilogativo di cui sotto:

CORSO DI LAUREA IN INFERMIERISTICA Polo didattico Asl 3	Sede	Aule	Capienza posti	Dotazioni
	Quarto via G.Maggio 6	Aula 5-6	90	PC videoproiettore
		Aula 7	100	PC videoproiettore
		Aula 8	60	PC videoproiettore
	Sturla Via Bainsizza 42	Aula 1	30	Pc videoproiettore
		Aula 2	25	Pc videoproiettore
		Laboratorio 3-4	10	sussidi per attività di simulazione clinico- assistenziali
Laboratorio 6		10	sussidi per attività di simulazione clinico- assistenziali	

## **Allegato B1**

### **ATTIVITÀ DEL COORDINATORE DELLE ATTIVITÀ TECNICO – PRATICHE E DEL TIROCINIO**

Il Coordinatore svolge le attività necessarie per garantire il regolare svolgimento del tirocinio, assicurando il coordinamento con le attività teorico-scientifiche.

E' compito del coordinatore garantire che gli insegnamenti tecnico-pratici siano conformi allo specifico profilo professionale, in adeguamento alle normative europee previste per gli specifici profili professionali, di concerto con il Consiglio di corso di laurea.

In particolare, svolge le seguenti attività:

- progetta, organizza, e coordina le attività formative professionalizzanti e di tirocinio assicurando la loro integrazione con l'insieme delle attività formative del Corso di Laurea, in coerenza alla programmazione didattica definita dal Consiglio di Corso;
- identifica e propone gli ambiti in cui gli studenti devono realizzare la propria esperienza di tirocinio sulla base della casistica e delle opportunità formative;
- identifica le aree cliniche/settori da affidare ai tutor didattici;
- promuove livelli di integrazione e coordinamento con le direzioni delle strutture servizi della rete formativa di riferimento attraverso incontri periodici per concordare numerosità degli studenti da accogliere in tirocinio, il fabbisogno di tutor/guide/assistenti di tirocinio;
- identifica e condivide con le sedi di tirocinio i modelli tutoriali al fine di assicurare agli studenti esperienze di tirocinio di elevata qualità e impatto sulle competenze;
- sviluppa e attua un sistema di monitoraggio della qualità dei tirocini degli studenti al fine di identificarne tempestivamente le aree di miglioramento;
- garantisce che gli studenti accolti in tirocinio siano in possesso dei prerequisiti necessari alla loro sicurezza e a quella dei pazienti/utenti;
- assicura un sistema di valutazione delle competenze professionali attese in collaborazione con i tutor didattici e le guide di tirocinio, sia con finalità formative che certificative per i passaggi di anno di corso;
- gestisce le risorse assegnate al corso e sovrintende alle attività amministrative necessarie allo svolgimento delle attività didattiche e di tirocinio;
- coordina le attività tutoriali e partecipa alla valutazione delle stesse

Inoltre è tenuto ad osservare le norme organizzative interne di Asl 3 e quelle particolari della struttura in cui svolge l'attività.

## **Allegato B2**

### **ATTIVITÀ DEL TUTORE DI TIROCINIO**

Il Tutor svolge le attività necessarie per garantire il regolare svolgimento del tirocinio.

E' compito del Tutore di tirocinio / della didattica professionale garantire che gli insegnamenti tecnico-pratici siano conformi allo specifico profilo professionale, in adeguamento alle normative europee previste per gli specifici profili professionali, di concerto con il Consiglio di corso di laurea.

In particolare svolge le seguenti attività:

- collabora con il Coordinatore ai processi di pianificazione, organizzazione del tirocinio;
- progetta, implementa e valuta strategie tutoriali per sviluppare le competenze professionali e trasversali degli studenti tirocinanti del Corso di Laurea in Infermieristica;
- supervisiona i processi di apprendimento professionalizzanti degli studenti conducendo la valutazione finale delle competenze raggiunte insieme alla guida di tirocinio;
- promuove la collaborazione tra i diversi attori che partecipano alla formazione degli studenti e sviluppa strategie di integrazione tra il Corso di Laurea e le sedi di tirocinio che afferiscono alla propria area di responsabilità;
- assume la responsabilità dei percorsi individualizzati di apprendimento, della gestione e supervisione di interventi formativi in aula e in ambito clinico, della valutazione formativa nella specifica esperienza di tirocinio in collaborazione con le Guide di tirocinio;
- progetta e gestisce le attività di laboratorio e/o di simulazione preliminari al tirocinio;
- contribuisce al miglioramento della qualità della formazione e degli esiti del Corso di Laurea partecipando attivamente ai processi di autovalutazione, valutazione e accreditamento.

Inoltre è tenuto ad osservare le norme organizzative interne di Asl 3 e quelle particolari della struttura in cui svolge l'attività.

## **Allegato B3**

### **ATTIVITÀ DI GUIDA DEL TIROCINIO**

La guida di tirocinio si occupa, in particolare, delle seguenti attività:

- collabora con il Tutor alla realizzazione degli obiettivi di apprendimento e all'organizzazione dell'esperienza clinica;
- verifica la fattibilità degli obiettivi dello studente nel contesto operativo cui appartiene;
- affianca lo studente nell'apprendimento sul campo relativo alle competenze gestuali e relazionali;
- collabora alla valutazione dello studente.

## **Allegato C1**

### **COMPETENZE DELLA SEGRETERIA DI SUPPORTO GIURIDICO AMMINISTRATIVO**

La Segreteria di supporto giuridico-amministrativo e gestionale opera in collaborazione con la Scuola di Scienze Mediche e Farmaceutiche, i Direttori di Dipartimento, nonché i Coordinatori dei Corsi di Laurea, dei Coordinatori tecnico-pratici e di tirocinio per l'espletamento delle attività relative al Corso di Laurea in Infermieristica-Polo didattico Asl 3 e gestisce dette attività in stretta collaborazione e sinergia con tutti gli Uffici Amministrativi della Scuola e dell'Università dedicati al Corso di Laurea e del Responsabile di unità di supporto alla didattica.

In particolare:

- collabora e fornisce il supporto tecnico – giuridico alla Scuola di Scienze Mediche e Farmaceutiche per la redazione dei bandi per gli incarichi di coordinatori, tutori di tirocinio e di insegnamento e di tutte le successive fasi, fino al provvedimento finale;
- provvede all'espletamento delle attività e procedure per l'emissione del bando/avviso di disponibilità a ricoprire: gli incarichi di docenza, di coordinatore e di tutori di tirocinio, nell'ambito del Corso di Laurea in Infermieristica, riservati ai dipendenti del SSN;
- svolge le procedure giuridico amministrative e fornisce il supporto tecnico – giuridico al Coordinatore di Corso di Laurea in Infermieristica nelle fasi delle suddette procedure;
- trasmette l'elenco nominativo delle guide di tirocinio e predispone e trasmette gli attestati ECM riferiti all'attività svolta;
- predispone i provvedimenti di liquidazione dei compensi dei docenti afferenti al SSN.

## **Allegato C2**

### **COMPETENZE DELLA SEGRETERIA DI RACCORDO**

Svolge funzioni di supporto e di coordinamento dell'attività didattica dei Corsi di Studio attivati presso la Scuola e si occupa della carriera universitaria degli studenti, dell'attività di orientamento e tutorato e della mobilità studentesca.